



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 4 del 09.03.2017

Oggetto: Piano di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini sierotipo 1 e sierotipo 4. Adempimenti anno 2017.

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n.1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e s.mm.ii;
- VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. (Testo Unico sugli Enti Locali);
- VISTA la Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre del 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini e ss.mm.ii;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225, di attuazione della Direttiva 2000/75/CE e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale e ss.mm.ii;
- VISTO il comma 349, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica del Decreto legislativo n. 225/2003;
- VISTO il Dispositivo Dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 recante "Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale, e ss.mm.ii;
- VISTO Il Piano nazionale delle emergenze epidemiche e il relativo manuale operativo della Blue Tongue;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 aprile 2016 n. 18/14, che ha individuato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sassari "G. Pegreff" quale ente incaricato dell'acquisto, tramite procedura aperta a valenza regionale, di vaccini veterinari per la prevenzione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue);
- CONSIDERATO che, a partire dal mese di novembre 2016 è stata dimostrata la circolazione virale del sierotipo 4



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

- della Blue tongue nel territorio Regionale;
- CONSIDERATO che, la circolazione virale da sierotipo SBT4, ha interessato fino ad ora il territorio della Sardegna nord orientale delle Provincie di Sassari, Nuoro e Olbia-Tempio;
- CONSIDERATO che, il sistema di sorveglianza ha consentito di individuare puntualmente la presenza di alcuni focolai di Blue tongue da sierotipo 1 e che pertanto si evidenzia l'esigenza di proseguire nel 2017, con un programma vaccinale contro questo sierotipo;
- CONSIDERATA la situazione dei territori sottoposti a restrizione per febbre catarrale degli ovini di cui al Sistema informativo della CE EUBTNET visualizzabile sul sito web DG-SANCO;
- CONSIDERATE le risultanze delle Unità di Crisi Regionale (UCR) sulla febbre catarrale degli ovini del 29 novembre 2016 e del 8 Febbraio 2017;
- CONSIDERATO il documento tecnico elaborato dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OEVR) relativo alla strategia vaccinale da adottare in Sardegna, nei confronti della febbre catarrale degli ovini;
- VALUTATO il rischio di possibilità di nuovi casi di malattia in Sardegna in assenza di ulteriori interventi specifici di profilassi e la necessità, quindi, di dover proteggere il patrimonio zootecnico regionale e le sue produzioni;
- RITENUTO di dover proteggere il patrimonio zootecnico regionale e le sue produzioni dal rischio di ulteriore diffusione della malattia in assenza di interventi specifici di profilassi anche al fine che possano essere consentite le movimentazioni di animali di specie sensibili;
- VISTO Il parere del Ministero della Salute e del CESME;

DECRETA

ART. 1 Obiettivi

1. I principali obiettivi della campagna vaccinale obbligatoria sono:
 - a) Proteggere dalla forma clinica il patrimonio zootecnico isolano dai danni derivanti dalla circolazione del virus della Blue tongue (BT);
 - b) Limitare la possibilità di circolazione virale nel territorio isolano e i danni ad essa conseguenti anche al fine che possano essere consentite le movimentazioni di animali di specie sensibile;
 - c) Limitare la probabilità di diffusione dell'infezione dalle aree infette verso i restanti territori.

ART. 2 Misure di profilassi indiretta: programma di vaccinazione obbligatoria per l'anno 2017.

1. Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria tutti gli allevamenti di specie sensibili sulla base del programma di vaccinazione per ciascun sierotipo di cui all'**Allegato 1** e all' **Allegato 2**, secondo le indicazioni contenute nelle schede tecniche dei vaccini da utilizzare durante la campagna vaccinale.
2. Le operazioni di vaccinazione sono registrate con l'utilizzo della scheda SBT09 di cui al Sistema informativo della BT e sulla base dei relativi verbali di vaccinazione individuale di cui all'**Allegato 3**.
3. Gli animali delle specie sensibili individuati come "sentinelle" per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica di cui al "Sistema Informativo Nazionale Blue tongue" sono esclusi dalla vaccinazione.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

ART. 3 Misure di profilassi diretta: lotta all'insetto vettore e smaltimento delle carcasse degli animali.

1. In tutte le aziende zootecniche dovranno essere messe in atto, a cura degli allevatori, le misure di lotta all'insetto vettore, e dovranno essere attuate tutte le azioni per migliorare la biosicurezza degli edifici e dei locali di ricovero degli animali, secondo le modalità indicate nell' **Allegato 4** del presente Decreto.
2. I Servizi veterinari competenti per territorio delle ASSL (Azienda socio sanitaria locale) e i tecnici dell'ARA (Associazione Regionale Allevatori) svolgono attività di educazione sanitaria illustrando le più comuni strategie di lotta all'insetto vettore riassunte nell'**Allegato 4**.
3. Gli enti coinvolti svolgono, ciascuno per quanto di propria competenza, le attività di controllo e prevenzione finalizzate alla lotta all'insetto vettore.
4. Sono a carico dei Comuni le operazioni di smaltimento, secondo le norme vigenti, delle carcasse degli animali morti e/o abbattuti per la malattia. Le spese sostenute, qualora dichiarate ammissibili dalle competenti Autorità sanitarie, possono essere rimborsate previo inoltramento della documentazione prevista a corredo della richiesta di rimborso ai sensi della Legge del 2-6-1988 n. 218 recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali."

ART. 4 Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la Blue tongue

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), è istituita ai sensi dell'allegato IV del D.lgs. n. 225 del 9 luglio 2003.
2. L'U.C.R. presieduta e coordinata dal Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare o da un suo delegato, è convocata di concerto con il Ministero della Salute, al fine di:
 - a) Coordinare tutte le misure di emergenza necessarie all'eradicazione della malattia;
 - b) Coordinare le indagini epidemiologiche di pertinenza dei Servizi Veterinari competenti per territorio;
 - c) Dettare disposizioni atte a garantire l'applicazione uniforme di tutte le procedure previste dalle norme sul territorio regionale.
3. L'U.C.R., ha sede presso i locali dell'Assessorato dell'Igiene e della sanità e dell'assistenza sociale, è composta almeno da:
 - a) Il Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e di Sicurezza Alimentare o suoi delegati;
 - b) Un rappresentante del Ministero della Salute;
 - c) Un rappresentante del CESME;
 - d) Uno o più dirigenti dei Servizi veterinari della A.T.S della Sardegna;
 - e) Un rappresentante dell'Assessorato dell'Ambiente;
 - f) Un rappresentante dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agropastorale;
 - g) Un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
 - h) Un rappresentante dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale;
 - i) Un rappresentante del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari;
 - j) Un funzionario amministrativo dell'Assessorato con funzioni di segretario verbalizzante.
4. In ragione delle esigenze e delle argomentazioni legate all'ordine del giorno, il Presidente dell'UCR può integrare la stessa con dirigenti dei Servizi Veterinari competenti per territorio delle diverse aree funzionali, dirigenti dei dipartimenti territoriali dell'IZS della Sardegna o con altre figure che abbiano un ruolo tecnico o istituzionale, di cui si ritenga opportuna la partecipazione.
5. I rappresentanti di cui al comma 3 sono individuati a seguito della convocazione dell'UCR, ad opera dei rispettivi Responsabili degli Enti coinvolti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

ART. 5 Movimentazione intraregionale degli animali

1. Le movimentazioni degli animali delle specie sensibili alla Blue tongue, all'interno delle aree sottoposte a vincolo per i sierotipi circolanti, sono consentite in ottemperanza con l'art. 7 del Reg. CE n. 1266/2007 e ss.mm.ii e delle note ministeriali in materia.
2. È consentita la movimentazione degli agnelli e dei capretti destinati all'immediata macellazione senza visita clinica in allevamento e senza compilazione del quadro E del modello IV, purché questi animali non provengano da territori con infezione in atto.

ART. 6 Movimentazione extraregionale degli animali

1. Le movimentazioni extraregionali degli animali delle specie sensibili alla Blue tongue, sono consentite nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e delle circolari ministeriali esplicative in materia.

ART. 7 Obblighi, adempimenti e indennizzi

1. I proprietari o detentori di animali di specie sensibili devono garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi, in particolare provvedendo al contenimento degli animali.
2. I proprietari o detentori degli animali che non ottemperano alle disposizioni del presente Decreto, e in particolare a quanto previsto all'art. 2, comma 1, o che si siano sottratti all'esecuzione del Programma di vaccinazione, sono soggetti ai provvedimenti di cui all' art. 10 del presente Decreto e non hanno diritto al riconoscimento degli indennizzi previsti dalla legge per danni causati da eventuali focolai di malattia.

ART. 8 Risorse

1. Per l'effettuazione della campagna vaccinale di cui al presente Decreto la Regione potrà avvalersi, oltre che dei Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna, anche di veterinari convenzionati o libero professionisti ovvero di medici veterinari all'uopo individuati.
2. Le risorse finanziarie necessarie all'applicazione delle presenti disposizioni saranno stanziare in tutto o in parte dalla Regione, sulla base dei relativi fabbisogni necessari.
3. Le misure di profilassi diretta e indiretta sono soggette a continue verifiche e aggiornamenti a opera di questo Assessorato in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e all'evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio regionale.

ART. 9 Flusso Dati

1. Nell'ambito delle attività di sorveglianza veterinaria si definisce Caso di Blue tongue:
 - a) un animale che presenta segni clinici che possono indicare la presenza della malattia;
 - b) un animale sentinella che ha mostrato una sieroconversione nei confronti di uno o più sierotipi del virus;
 - c) un animale in cui è stato isolato il virus della Blue tongue;
 - d) un animale risultato positivo al test PCR specifico per il virus della Blue tongue.
2. Il sospetto e la conferma dei casi di malattia nonché l'aggiornamento circa le situazioni dei singoli focolai devono essere opportunamente registrati sul SIMAN (Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale).
3. La conferma dei focolai in SIMAN nelle aree nelle quali la circolazione virale è già stata confermata, deve essere effettuata anche qualora si sia ancora in attesa dell'indicazione da parte del CESME del sierotipo



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

coinvolto, indicandolo, pertanto, come "Sierotipo Sconosciuto". Il Servizio veterinario provvede all'aggiornamento in SIMAN del sierotipo responsabile del focolaio non appena tale dato sarà disponibile e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di conferma.

4. Qualora l'area di cui sopra sia stata già interessata dall'infezione e sia stato già individuato il sierotipo specifico, i successivi focolai potranno essere confermati, così come previsto dalle norme vigenti, su base clinica ed epidemiologica, salvo ulteriori accertamenti di laboratorio disposti dal veterinario ufficiale che ne deve motivare la richiesta.
5. E' onere dei Responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL della Sardegna garantire la corretta alimentazione dei flussi informativi relativi alle attività di profilassi vaccinale effettuate sui propri territori di competenza, attraverso il SANAN con cadenza settimanale. Il Direttore Generale dell'ATS dovrà inserire quale criterio di valutazione della produttività dei Dirigenti in parola l'assolvimento delle suddette attività.
6. L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale della Sardegna (OEVR), avrà cura di valutare la situazione epidemiologica e supportare i Servizi veterinari competenti per territorio per gli adempimenti inerenti sia alle attività di vaccinazione da svolgere in ciascun territorio sia al flusso dei dati e delle informazioni, in particolare relativamente all'elenco delle aziende ricadenti in aree a circolazione virale.
7. Quando in un allevamento non sono più rilevati casi di Blue tongue, come sopra definiti, da almeno 60 giorni dal rilievo dell'ultimo caso, il Servizio veterinario competente per territorio, può procedere ad estinguere e chiudere il focolaio sul SIMAN.
8. E' compito dei Veterinari Ufficiali di ogni Servizio veterinario competente per territorio compilare, aggiornare e tenere agli atti il registro di cui all'**Allegato 5**.

ART. 10 Sanzioni amministrative

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al precedente art. 7, comma 2, queste dovranno essere documentate utilizzando l'apposito verbale di cui all'**Allegato 6**. L'Autorità sanitaria competente per territorio richiederà al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l'emanazione di apposita ordinanza contingibile e urgente secondo il modello di cui all'**Allegato 7**, al fine dell'effettuazione coattiva delle attività di profilassi vaccinale.
2. Per le violazioni alle prescrizioni del presente Decreto si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori, salvo il fatto non costituisca reato, sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.

ART. 11 Disposizioni finali

1. Per tutte le fattispecie non previste dal presente Decreto concernenti le misure sanitarie da adottare in corso di epidemia o a seguito di sorveglianza sierologica, si rimanda alle norme previste dal Manuale operativo di cui al Piano nazionale delle emergenze epidemiche, al D.lgs. n° 225/2003 e sue modifiche, al Regolamento (CE) N.1266/2007 della Commissione e ss.mm.ii e alle note ministeriali specifiche in materia.
2. Il Direttore Generale dell'A.T.S, i Sindaci, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e di Sicurezza Alimentare regionale, i Servizi veterinari competenti per territorio delle ASL, le forze dell'Ordine e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente Decreto.
3. I singoli allegati, che fanno parte integrante del presente Decreto, possono essere modificati con Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale su parere conforme dell'Unità di Crisi Regionale per la Blue tongue in relazione ad eventuali modificazioni della normativa o a mutamenti della situazione epidemiologica ovvero qualora ciò si rendesse necessario.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

4. Il presente Decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet www.regione.sardegna.it, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. e ha validità fino al 31 dicembre 2017.

L'Assessore

Luigi Benedetto Arru